

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la patente

ARAG

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2021

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "Convenzione Scania v.1"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale e le Perdite Pecuniarie per il rischio relativo alla decurtazione punti o provvedimenti limitativi della patente di guida.



Che cosa è assicurato?

MODULO CIRCOLAZIONE PROTETTA

- ✓ Richiesta di risarcimento danni
- ✓ Vertenze contrattuali sul veicolo
- ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi a incidente
- ✓ Istanza di dissequestro del veicolo
- ✓ Anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero per incidente
- ✓ Assistenza dell'interprete in caso di arresto e/o interrogatorio all'estero per incidente.
- ✓ Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie di ritiro sospensione o revoca della patente (senza incidente solo se con esito positivo)
- ✓ Ricorso per errata variazione punti patente.
- ✓ Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente
- ✓ Vertenze contrattuali con la compagnia di assicurazioni infortuni
- ✓ Ricorso contro la sospensione della patente a seguito di furto del veicolo, clonazione o furto della targa.
- ✓ ARAGTEL
- ✓ Rimborso Autoscuola e Zero Punti per la patente
- ✓ Rimborso Autoscuola e Zero Punti per la CQC

MODULO PATENTE PROTETTA PER AZIENDE / SOCIETA'

- ✓ Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale
- ✓ Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie di ritiro sospensione o revoca della patente (senza incidente solo se con esito positivo)
- ✓ Ricorso per errata variazione dei punti
- ✓ ARAGTEL
- ✓ Rimborso Autoscuola e Zero Punti per la patente
- ✓ Rimborso Autoscuola e Zero Punti per la CQC
- ✓ Indennità giornaliera per sospensione, ritiro o revoca della patente di Dipendenti e Collaboratori
- ✓ Indennità giornaliera per azzeramento punti della CQC di Dipendenti e Collaboratori.

MODULO CIRCOLAZIONE+PATENTE PER AZIENDE/SOCIETA'

- ✓ Garanzie previste dai Moduli CIRCOLAZIONE PROTETTA e PATENTE PROTETTA PER AZIENDE / SOCIETA'

La polizza prevede il massimale per sinistro senza limite annuo di € 150.000, ridotto a € 20.000 in caso di sinistro che si verifica al di fuori dell'Europa.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Proprietà e guida di imbarcazioni e aeromobili;
- ✗ veicoli non omologati o se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- ✗ casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; questa esclusione non opera in caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
- ✗ casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza;
- ✗ fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- ✗ pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie
- ✗ fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ✗ casi di contestazione per violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo.



Ci sono limiti alla copertura?

- ! L'indennità giornaliera per sospensione, ritiro o revoca della patente viene ridotto del 30% in caso di violazioni del Codice della Strada commesse da Neopatentati e del 50% nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall'Autorità di un paese diverso dall'Italia.
- ! Per Rimborso corso Autoscuola e Zero Punti il massimale è di:
 - € 1.000 per Patente;
 - € 5.000 per CQC.
- ! Per Indennità giornaliera Dipendenti e Collaboratori il limite è di:
 - € 100 per un massimo di 180 giorni per Patente;
 - € 100 per un massimo di 90 giorni per CQC.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione di Tutela Legale ti copre in tutto il mondo
- ✓ Le garanzie di Perdite Pecuniarie Rimborso Autoscuola e Rimborso Zero Punti Patente e CQC operano nella Repubblica Italiana.
- ✓ Le garanzie di Perdite Pecuniarie Indennità Giornaliera Dipendenti e Collaboratori e CQC operano in Europa e nei Paesi del Mediterraneo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza e al rinnovo della stessa. Puoi chiedere il frazionamento del premio in rate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali o semestrali senza oneri di frazionamento. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.
Puoi pagare il premio tramite Bonifico Bancario



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24.00 della data indicata in polizza, se il premio è stato corrisposto, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme le scadenze stabilite in polizza.
Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.
La garanzia vertenze contrattuali opera trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Se vuoi puoi inviare la disdetta della polizza mediante lettera raccomandata alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR) o fax spediti almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.
Se hai acquistato la polizza entro 90 giorni della sottoscrizione di un leasing o finanziamento per l'acquisto del veicolo assicurato, hai inoltre 60 giorni di tempo dal pagamento della polizza per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della polizza. In questo caso hai diritto alla restituzione del premio versato.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.



Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la patente

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: "Convenzione Scania v.1"

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449.

Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it

Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI INERENTI ALL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE APPROVATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2020.

Ammontare complessivo del patrimonio netto: € 517 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa vigente in Germania.

- Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: € 100 milioni;
- Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: € 353 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet <https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog=arag-se-en-sfcr-2020>.

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): € 488 milioni;

Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): € 185 milioni;

Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: € 1.583 milioni;

Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2020: 324,30%. Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP in merito alle garanzie del prodotto. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP, le garanzie non operano:

- per la materia fiscale e amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato venga perseguito in sede penale;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per i casi di adesione a class action;
- per le vertenze con la Società;
- se il conducente ha i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 90 (novanta) giorni dal sinistro;
- per vertenze con l'Intermediario.

Limitatamente alla prestazione "Indennità giornaliera", di cui agli articoli relativi a "Indennità giornaliera Patente Dipendenti e Collaboratori - Criteri di calcolo e limiti di indennizzo" e "Indennità giornaliera CQC Dipendenti e Collaboratori - Criteri di calcolo e limiti di indennizzo", le garanzie non operano inoltre:

- per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro e/o la revoca della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - decorrenza di termini di validità della patente o della CqC;
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente.
- per violazioni della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.



Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP nel prodotto ci sono i seguenti limiti di copertura:

- Indennità giornaliera Patente Dipendenti e Collaboratori. Nei casi di sospensione o ritiro della patente per eccesso di velocità oltre i 60 (sessanta) Km/h la garanzia opera fino ad un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
- L'assicurazione prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte.
- Le garanzie Rimborso Zero Punti Patente e Rimborso Zero Punti CQC operano a condizione che l'Assicurato dimostri di aver avuto rispettivamente sulla Patente e sulla CQC almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro

Denuncia di sinistro: L'assicurato deve tempestivamente denunciare a Scania Finance Italy qualsiasi sinistro nel momento in cui ne abbia conoscenza e comunque nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge. L'assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite email alla casella insurance@scania.it. L'assicurato ha facoltà di denunciare i sinistri anche direttamente ad ARAG tramite **email** alla casella denunce@arag.it o **on line** tramite l'area internet riservata al contraente (c.d. home insurance) sul sito www.arag.it alla sezione "Clienti" seguendo le istruzioni ivi riportate o tramite **posta ordinaria** alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR).
Per la denuncia l'assicurato può utilizzare il modulo presente sul sito www.arag.it, nell'Area Contatti – In caso di sinistro.

	<p>Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail sinistri@arag.it, il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 – 26100 Cremona (CR).</p> <p>La denuncia del sinistro deve pervenire ad ARAG nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all'assicurato da periti o legali che collaborano con la compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p>Prescrizione: Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.</p> <p>La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.</p> <p>Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso</p>
Obblighi dell'impresa	ARAG paga le spese garantite e le indennità entro 30 giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario; il premio e il massimale non sono indicizzati; il premio pagato per l'assicurazione è soggetto all'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% del premio annuo per la Sezione di Tutela Legale e del 13,50% del premio annuo per la Sezione di Perdite Pecuniarie. - Le modalità di frazionamento del premio e le relative condizioni economiche sono indicate nel DIP. - Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<ul style="list-style-type: none"> - Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per un anno. - Qualora la polizza sia stata emessa entro 90 giorni della sottoscrizione di un leasing o finanziamento per l'acquisto del veicolo assicurato, in caso di estinzione anticipata anche parziale o di risoluzione anticipata, per qualunque motivo, del leasing o finanziamento, il Contraente ha facoltà di recedere dalla polizza con effetto dalla data di chiusura del leasing o finanziamento. - La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di effetto del contratto.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Qualora la polizza sia emessa entro 90 giorni dalla sottoscrizione di un leasing o finanziamento per l'acquisto del veicolo, il Contraente ha 60 giorni di tempo dal pagamento della polizza per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della polizza. In questo caso ha diritto alla restituzione del premio versato. Per esercitare il diritto di ripensamento, può inviare all'Intermediario o alla Società una comunicazione a mezzo email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata AR.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

MERCATO DI RIFERIMENTO.

Il cliente a cui è destinato il prodotto è il Cliente Professionale (persona giuridica) di Scania Finance Italy o di Scania, direttamente o tramite rete di concessionarie multimarca, con sede legale nella Repubblica Italiana, che utilizza a titolo di proprietà o di leasing un veicolo commerciale o industriale e che vuole tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere:

- eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale relative alla circolazione stradale (ad esempio: la difesa penale, la richiesta di risarcimento danni)
- per i Moduli “Patente Protetta per Aziende/Società” e “Circolazione + Patente per Aziende/Società” un costo aziendale per i casi di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida dei propri dipendenti/soci/collaboratori.

Il prodotto può essere acquistato anche dalle Imprese che sottoscrivono un contratto di finanziamento o leasing erogato da Scania Finance Italy per l’acquisto o presa in locazione di un autoveicolo con pagamento e durata della polizza scollegati a quella del leasing o finanziamento e che sono interessate ad una copertura di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie. La sottoscrizione della polizza è facoltativa e non vincolante ai fini dell’erogazione di eventuali leasing o finanziamenti per l’acquisto del veicolo ed è svincolata dall’acquisto di altre polizze contestualmente offerte da Scania Finance Italy.

Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico.

MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO.

I clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto assicurativo non può essere distribuito sono:

- la persona fisica
- la persona giuridica che non ha l’esigenza di tutelarsi per i rischi legati alla circolazione stradale comprensiva, per i Moduli “Patente Protetta per Aziende/Società” e “Circolazione + Patente per Aziende/Società”, del rischio di dover sostenere un costo aziendale per i casi di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida dei propri dipendenti/soci/collaboratori;
- gli Enti Pubblici e le società a capitale pubblico.

L’indennità giornaliera non è destinata alla ditta individuale, all’impresa familiare che vuole tutelarsi dal rischio di ritiro, sospensione o revoca del documento di guida del Titolare, alle cooperative e ai consorzi.

Ad integrazione di quanto sopra, si specifica che **le seguenti esclusioni di polizza:**

- proprietà o guida di imbarcazioni o aeromobili
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI
- violazioni della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa
- per i Moduli “Patente Protetta per Aziende/Società” e “Circolazione + Patente per Aziende/Società”, violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse alla circolazione dei veicoli

comportano

- per il cliente del **mercato di riferimento** la non operatività delle garanzie di polizza
- l’inserimento nel **mercato di riferimento negativo** del cliente con prevalenti esigenze assicurative in questi ambiti.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ABBINAMENTO DEL PRODOTTO

Il cliente può acquistare la polizza Convenzione Scania anche in occasione dell’acquisto o presa in locazione di un veicolo tramite finanziamento o leasing erogato da Scania Finance Italy con pagamento e durata della polizza scollegati da quella del leasing o finanziamento. In questa circostanza, il costo annuo e gli oneri dell’acquisto della polizza Convenzione Scania, come indicati nella Scheda di Proposta e nella Scheda di Polizza, sono fissi ed indipendenti dal costo e dagli oneri del finanziamento o del leasing, che segue i parametri tariffari indicati da Scania Finance Italy.

Il finanziamento o il leasing di Scania Finance Italy viene erogato indipendentemente dall’acquisto della polizza Convenzione Scania e i suoi costi e oneri non dipendono dalla presenza della polizza.

Con la polizza Convenzione Scania, il Contraente si assicura contro il rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze collegate al veicolo acquistato con il finanziamento o preso in locazione con il leasing.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte retrocessa dall'impresa di assicurazione all'intermediario è pari al 40% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it. ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso di reclami concernenti il comportamento di un Intermediario Banca e dei suoi dipendenti / collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad ARAG, la stessa provvederà a trasmetterli all'Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.
All'Autorità di vigilanza	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E' pertanto soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la patente

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: Convenzione Scania –v.1 Ed.07/2021

Glossario

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza

Contraente: soggetto che stipula e sottoscrive il contratto di assicurazione

Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato

Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere

Esecuzione forzata: l'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni)

Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria

Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita

Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge

Indennità: pagamento dovuto dalla Società al contraente per il pregiudizio economico dal medesimo subito come conseguenza di un fatto/circostanza indicato in polizza.

Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d'ufficio).

Premio: somma di denaro pagata dal contraente alla compagnia di assicurazione come corrispettivo della copertura assicurativa

Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge

Reati: si distinguono in **delitti** (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in **contravvenzioni** (reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o ammenda

Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l'altra parte contrattuale

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto

Sanzione amministrativa: sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Spese di soccombente: con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte

Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002

Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Ambito di operatività del contratto

Le prestazioni vengono garantite alle persone assicurate **per fatti o sinistri derivanti o connessi alla proprietà di veicoli e alla circolazione stradale.**

Art. 2 - Aggravamento o diminuzione del rischio

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso



dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.

3. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 3 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

Art. 4 - Effetto del contratto

1. Il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24.00 della data indicata in polizza, se il premio è stato corrisposto; in caso diverso è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

2. La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:

- **durante il periodo di effetto del contratto**, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;

- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto**, in tutte le restanti ipotesi.

3. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, **mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.**

Art. 5 - Durata del contratto

1. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e, **in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata o mezzi legalmente equivalenti spediti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, di 1 (uno) anno.**

2. **Qualora la presente polizza sia emessa entro 90 giorni dalla sottoscrizione di un leasing o finanziamento per l'acquisto del veicolo assicurato, in caso di estinzione anche parziale o risoluzione anticipata, per qualunque motivo, del contratto di leasing o finanziamento rispetto alla scadenza inizialmente prevista, il Contraente ha la facoltà di recedere dalla presente polizza con effetto dalla data di risoluzione del contratto di leasing o finanziamento inviando una comunicazione email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata AR. In questo caso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.**

Art. 6 –Recesso in caso di sinistro

1. **Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.**

2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 6/bis – Ripensamento

1. **Qualora la presente polizza sia emessa entro 90 giorni dalla sottoscrizione di un leasing o finanziamento per l'acquisto del veicolo assicurato, il Contraente ha 60 (sessanta) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della Polizza. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio.**

2. **Per esercitare tale diritto il Contraente può inviare alla Società una comunicazione email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata AR.**

3. **Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento ha diritto alla restituzione del premio versato.**

Art. 7 - Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa

1. **Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.**



2. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze previste. Resta salva la facoltà della Società di dichiarare risolto il contratto per inadempimento, a mezzo lettera raccomandata, con diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

3. I premi devono essere pagati alla Società ovvero all'intermediario incaricato.

Art. 8 - Insorgenza del sinistro

1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende **la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:**

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

3. Si considerano come **unico sinistro**, a tutti gli effetti, **uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.**

4. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la prestazione viene garantita con un unico massimale per sinistro che **viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati** a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. **Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese.**

Art. 9 – Termini di denuncia del sinistro

1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal presente contratto.

2. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di **24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto**. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

Art. 10 – Disaccordo con la Società e conflitto di interesse

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

2. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 11 - Recupero di somme anticipate dalla Società

1. Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

2. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dagli artt. 14, 24 o 41, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

Art. 12 - Estensione territoriale

1. Per le prestazioni della Sezione Perdite Pecuniarie la garanzia vale per i sinistri avvenuti:

- per Rimborso Autoscuola e Zero Punti Patente e CQC: nella Repubblica Italiana;

- per Indennità giornaliera Patente e CQC Dipendenti e Collaboratori: in Europa e nei Paesi del Bacino del Mediterraneo;

2. Per le prestazioni della Sezione Tutela Legale la garanzia vale per i sinistri avvenuti in tutto il Mondo.



Condizioni Particolari

MODULO CIRCOLAZIONE PROTETTA

Art. 13 – Assicurati

1. Le prestazioni acquistate vengono garantite per i sinistri connessi al veicolo assicurato:
 - al proprietario,
 - al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing,
 - al conducente autorizzato,
 - ai trasportati.
2. Le prestazioni vengono estese ai rimorchi di cui il Contraente sia proprietario o locatario, trainati dal veicolo assicurato.
3. Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono prestate **unicamente a favore del Contraente**.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione della Sezione Tutela Legale

1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, **nei casi indicati nella presente polizza**. Sono garantite le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.
2. **Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.**
3. **Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.**
4. **Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.**
5. **Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.**
6. **L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.**

Art. 15 – Prestazioni garantite

Le seguenti prestazioni valgono per i soggetti e/o i veicoli assicurati.

1. **Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale**, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
2. **Vertenze contrattuali per inadempienze proprie o di controparte** derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché **il valore in lite sia superiore a € 200 (duecento)**.
3. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.**
4. **Dissequestro del veicolo assicurato in seguito ad incidente stradale.**
5. **Anticipo della cauzione penale** in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero**. L'anticipo della cauzione penale da parte della Società viene concesso **previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione.**
6. **Assistenza dell'interprete** in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**



7. Ricorso contro le sanzioni amministrative:

- pecuniarie
- accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida

inflitte per violazioni al codice della strada **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**

Se non c'è incidente stradale, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente.

8. Ricorso per irregolare variazione dei punti del documento di guida, comunicata dal Ministero dei Trasporti.

9. Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente stradale. La prestazione opera **purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.** Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza.

10. Vertenze contrattuali con la Compagnia di Assicurazioni presso cui il conducente abbia stipulato una polizza Infortuni. La presente prestazione opera esclusivamente in caso di morte o invalidità permanente dell'Assicurato a seguito di incidente stradale.

11. Ricorso o opposizione avverso le sanzioni amministrative accessorie di ritiro o sospensione della patente di guida irrogate in seguito alla circolazione non autorizzata del veicolo assicurato, derivante da furto o a causa della clonazione o furto della targa del veicolo assicurato. Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.

12. Nelle materie previste dalla polizza, l'assicurato può chiamare il numero gratuito



per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza
- modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria.

ARAGTel è operativo:

- lunedì – giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00
- venerdì: 09:00 - 13:00.

Art. 16 – Fornitura dei mezzi di prova

1. L'Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero in merito al sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

2. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 17 – Gestione del sinistro

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al



fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.

2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica alla Società **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo**, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 18 per la **trattazione giudiziale.**

3. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 18.

4. La prestazione assicurativa viene garantita anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo.**

5. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte **devono essere preventivamente confermate dalla Società.**

6. La Società non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.

Art. 18 – Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale

1. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del luogo di residenza dell'Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.**

2. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

3. **La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.**

Art. 19 – Massimale della Sezione Tutela Legale

1. Le garanzie previste dalla presente Sezione operano entro il **limite di € 150.000,00 (centocinquantamila) per sinistro senza limite annuo.**

2. Per i sinistri che si verificano al di fuori dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, le garanzie operano entro il limite di **€ 20.000,00 (ventimila) per sinistro senza limite annuo.**

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

Art. 20 – Rimborso corso Autoscuola e Zero Punti

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 15, la copertura viene estesa alle seguenti prestazioni:

1. **Rimborso corso Autoscuola.** Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida (Patente o Carta di Qualificazione del Conducente) dell'Assicurato a seguito di infrazioni alle norme del Codice della Strada avvenute in costanza di polizza.

2. **Rimborso Zero Punti.** Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione del documento di guida (Patente o Carta di Qualificazione del Conducente) nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché questi dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.**

3. L'Assicurato deve presentare alla Società domanda di rimborso producendo copia della documentazione comprovante l'avvenuta decurtazione o azzeramento del punteggio del documento di guida. **I rimborsi sono possibili solo qualora almeno una delle decurtazioni che ha portato alla diminuzione o all'azzeramento di punteggio sia relativa a violazioni avvenute alla guida del veicolo assicurato; è onere dell'Assicurato fornire in tal senso idonea prova documentale atta a comprovare la connessione della violazione al veicolo assicurato.**

4. La Società, verificata l'operatività delle garanzie di polizza, provvederà al rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di attestato di frequenza e ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'autoscuola.

Art. 21 – Massimale della Sezione Perdite Pecuniarie

I rimborsi e le indennità previste dalla presente Sezione sono liquidate entro i limiti per sinistro senza limite annuo di:

- **€ 1.000,00 (mille) per Rimborso Autoscuola e Zero Punti Patente;**

- **€ 5.000,00 (cinquemila) per Rimborso Autoscuola e Zero Punti CQC.**

Art. 22 – Esclusioni comuni delle Sezioni Tutela Legale e Perdite Pecuniarie



Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- a) alla materia fiscale ed amministrativa;
- b) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) a fatti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) a fatti dolosi delle persone assicurate;
- g) a fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) a qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- i) a veicoli non omologati o se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatorietà della copertura RCA;
- j) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; questa esclusione non opera in caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
- k) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza o di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo;
- l) a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) ai casi di adesione a class action;
- n) a vertenze con la Società;
- o) ai casi in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 90 (novanta) giorni dal sinistro;
- p) alle vertenze con l'Intermediario.



MODULO PATENTE PROTETTA PER AZIENDE / SOCIETA'

Art. 23 – Assicurati

1. Le prestazioni acquistate vengono garantite per i sinistri connessi al veicolo assicurato:
 - al proprietario,
 - al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing,
 - al conducente autorizzato.
2. Le garanzie vengono estese ai rimorchi di cui il Contraente sia proprietario o locatario, trainati dal veicolo assicurato.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 24 – Oggetto dell'assicurazione della Sezione Tutela Legale

1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, **nei casi indicati nella presente polizza**. Sono garantite le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato.
2. **Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.**
3. **Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.**
4. **L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.**

Art. 25 – Prestazioni garantite

Le seguenti prestazioni valgono per i soggetti e/o i veicoli assicurati.

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

2. Ricorso contro le sanzioni amministrative:

- pecuniarie
- accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida

inflitte per violazioni al codice della strada **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Se non c'è incidente stradale, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente.**

3. Ricorso per irregolare variazione dei punti del documento di guida, comunicata dal Ministero dei Trasporti.

4. Nelle materie previste dalla polizza, l'assicurato può chiamare il numero gratuito



per ricevere informazioni di carattere generale su:

- **contratti e responsabilità extra contrattuale**
- **leggi, regolamenti e normativa vigente**
- **adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi**
- **informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza**
- **modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria.**

ARAGTel è operativo:

- **lunedì – giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00**
- **venerdì: 09:00 - 13:00.**

Art. 26 – Fornitura dei mezzi di prova

1. L'Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero in merito al sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
2. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.



Art. 27 – Gestione del sinistro

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.**
2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica alla Società **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo**, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 28 per la **trattazione giudiziale.**
3. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 28.
4. La prestazione assicurativa viene garantita anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo.**
5. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte **devono essere preventivamente confermate dalla Società.**
6. La Società non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.

Art. 28 – Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale

1. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del luogo di residenza dell'Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.**
2. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.
3. **La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.**

Art. 29 – Massimale della Sezione Tutela Legale

1. Le garanzie previste dalla presente Sezione operano entro il **limite di € 150.000,00 (centocinquantamila) per sinistro senza limite annuo.**
2. Per i sinistri che si verificano al di fuori dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, le garanzie operano entro il limite di **€ 20.000,00 (ventimila) per sinistro senza limite annuo.**

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

Art. 30 – Oggetto della garanzia della Sezione Perdite Pecuniarie

La Società, alle condizioni della presente polizza, assicura il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di violazioni del Codice della Strada avvenute in costanza di polizza.

Art. 31 – Rimborso Autoscuola e Zero Punti Patente

1. **Rimborso corso Autoscuola.** Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della **Patente** sottratti all'Assicurato.
2. **Rimborso Zero Punti.** Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della **Patente** nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.**

Art. 32 – Indennità giornaliera Patente Dipendenti e Collaboratori - Criteri di calcolo e limiti di indennizzo

1. **Indennità giornaliera per Sospensione, Ritiro e Revoca Patente.** Pagamento al datore di lavoro dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro o revoca della patente di guida emesso nei confronti di soggetti che operano presso di esso, **purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti. La garanzia opera per la durata prevista dal provvedimento di sospensione o ritiro della patente, o per il periodo inferiore in caso di restituzione anticipata, fino ad un massimo di 180 giorni. In caso di revoca, la garanzia opera per un massimo di 90 giorni.**

Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera viene corrisposta solo qualora la proposizione del ricorso o l'opposizione abbiano esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

2. **Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora tale**



dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'Indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.

3. Con la sottoscrizione della presente polizza il contraente dichiara che l'importo dell'indennità giornaliera indicata sul frontespizio corrisponde alla misura del pregiudizio economico (danno) che intende assicurare, derivante dal provvedimento sanzionatorio.

4. Qualora esistano altre polizze che assicurano lo stesso rischio oggetto della presente polizza, in caso di sinistro la Società pagherà l'indennità giornaliera per la sospensione o ritiro o revoca della patente con il limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata fra tutte le polizze esistenti sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale).

5. Nei casi di sospensione o ritiro della patente per eccesso di velocità oltre i 60 (sessanta) Km/h la garanzia opera fino ad un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Art. 33 – Rimborso Autoscuola e Zero Punti CQC

1. **Rimborso corso Autoscuola.** Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della **Carta di Qualificazione del Conducente** sottratti all'Assicurato.

2. **Rimborso Zero Punti.** Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della **Carta di Qualificazione del Conducente** nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.**

Art. 34 – Indennità giornaliera CQC Dipendenti e Collaboratori - Criteri di calcolo e limiti di indennizzo

1. **Indennità giornaliera per azzeramento punti CQC.** Pagamento dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro in conseguenza della perdita totale dei punti della **Carta di Qualificazione del Conducente** da parte di soggetti che operano presso di esso, **quando si tratti di addetti al trasporto professionale di persone o cose per la cui guida è richiesta la certificazione predetta, e purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti.** La garanzia opera fino alla data del provvedimento con cui viene aggiornata l'anagrafe degli abilitati alla guida con il nuovo punteggio, fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni.

Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera viene corrisposta solo qualora la proposizione del ricorso o l'opposizione abbiano esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

2. Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora tale dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'Indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.

3. Con la sottoscrizione della presente polizza il contraente dichiara che l'importo dell'indennità giornaliera indicata sul frontespizio corrisponde alla misura del pregiudizio economico (danno) che intende assicurare, derivante dal provvedimento sanzionatorio.

4. Qualora esistano altre polizze che assicurano lo stesso rischio oggetto della presente polizza, in caso di sinistro la Società pagherà l'indennità giornaliera per la perdita totale dei punti della **Carta di Qualificazione del Conducente** con il limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata fra tutte le polizze esistenti sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale).

Art. 35 – Denuncia e gestione del sinistro per la Sezione Perdite Pecuniarie

1. L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del sinistro, producendo copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia, quando richiesto, dei provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

2. La Società, ricevuta la denuncia del sinistro e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

Art. 36 – Massimale della Sezione Perdite Pecuniarie

I rimborsi e le indennità previste dalla presente Sezione sono liquidate entro i limiti per sinistro senza limite annuo di:



- per Rimborso Autoscuola e Zero Punti Patente: € 1.000,00 (mille);
- per Rimborso Autoscuola e Zero Punti CQC: € 5.000,00 (cinquemila);
- per Indennità giornaliera Patente Dipendenti e Collaboratori: € 100,00 (cento) per un massimo di 180 giorni in caso di ritiro o sospensione della Patente e per un massimo di 90 giorni in caso di revoca della patente; qualora la revoca segua un provvedimento di sospensione, il limite dei giorni totali di indennità giornaliera riconosciuti per la sospensione e la revoca non potrà essere superiore a 180;
- € 100,00 (cento) per un massimo di 90 giorni per Indennità giornaliera CQC Dipendenti e Collaboratori.

Art. 37 – Neopatentati, sanzioni comminate all'estero

1. L'importo da corrispondere per la garanzia Indennità giornaliera per sospensione o ritiro o revoca della patente **viene ridotto del 30% (trenta) in caso di violazioni del Codice della Strada commesse da Neopatentati**. Si considerano Neopatentati, ai fini del presente articolo, i titolari della patente di guida di categoria B, per i primi 3 (tre) anni successivi alla data del conseguimento.

2. L'importo da corrispondere per la garanzia Indennità giornaliera per sospensione o ritiro o revoca della patente **viene ridotto del 50% (cinquanta) nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall'Autorità di un paese diverso dall'Italia**.

Art. 38 – Esclusioni comuni per la Sezione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie

Salvo quanto diversamente previsto, le garanzie non operano:

- a) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato venga perseguito in sede penale;
- b) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- c) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
- d) per il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi espressamente previsti;
- e) a fatti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- g) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; questa esclusione non opera in caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
- h) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza o di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- j) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- k) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;
- l) per vertenze con la Società.

Art. 39 – Esclusioni per la sola prestazione "Indennità giornaliera dipendenti e collaboratori"

La garanzia per la prestazione "Indennità giornaliera" di cui agli artt. 32 e 34 non opera, oltre a quanto previsto all'art. 38:

- a) per violazioni della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa;
- b) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - decorrenza di termini di validità della patente o della CQC;
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente.



MODULO CIRCOLAZIONE + PATENTE PER AZIENDE / SOCIETA'

Art. 40 – Assicurati

1. Le prestazioni acquistate vengono garantite per i sinistri connessi al veicolo assicurato:
 - al proprietario,
 - al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing,
 - al conducente autorizzato,
 - ai trasportati.
2. Le prestazioni vengono estese ai rimorchi di cui il Contraente sia proprietario o locatario, trainati dal veicolo assicurato.
3. Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono prestate **unicamente a favore del Contraente**.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 41 - Oggetto dell'Assicurazione della Sezione Tutela Legale

1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, **nei casi indicati nella presente polizza**. Sono garantite le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.
2. **Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.**
3. **Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.**
4. **Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.**
5. **Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.**
6. **L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.**

Art. 42 – Prestazioni garantite

Le seguenti prestazioni valgono per i soggetti e/o i veicoli assicurati.

1. **Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale**, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
2. **Vertenze contrattuali per inadempienze proprie o di controparte** derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 200 (duecento).**
3. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.**
4. **Dissequestro del veicolo assicurato in seguito ad incidente stradale.**
5. **Anticipo della cauzione penale** in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero**. L'anticipo della cauzione penale da parte della Società viene concesso **previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione.**
6. **Assistenza dell'interprete** in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**
7. **Ricorso contro le sanzioni amministrative:**
 - pecuniarie



- accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida inflitte per violazioni al codice della strada **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Se non c'è incidente stradale, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente.**

8. Ricorso per irregolare variazione dei punti del documento di guida, comunicata dal Ministero dei Trasporti.

9. Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente stradale. La prestazione opera **purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.** Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza.

10. Vertenze contrattuali con la Compagnia di Assicurazioni presso cui il conducente abbia stipulato una polizza Infortuni. La presente prestazione opera esclusivamente in caso di morte o invalidità permanente dell'Assicurato a seguito di incidente stradale.

11. Ricorso o opposizione avverso le sanzioni amministrative accessorie di ritiro o sospensione della patente di guida irrogate in seguito alla circolazione non autorizzata del veicolo assicurato, derivante da furto o a causa della clonazione o furto della targa del veicolo assicurato. Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.

12. Nelle materie previste dalla polizza, l'assicurato può chiamare il numero gratuito



per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza
- modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria.

ARAGTel è operativo:

- lunedì – giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00
- venerdì: 09:00 - 13:00.

Art. 43 – Fornitura dei mezzi di prova

1. L'Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero in merito al sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

2. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 44 – Gestione del sinistro

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.

2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia



esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 45 **per la trattazione giudiziale**.

3. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 45.

4. La prestazione assicurativa viene garantita anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo**.

5. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte **devono essere preventivamente confermate dalla Società**.

6. La Società non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.

Art. 45 – Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale

1. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza** oppure **del luogo di residenza dell'Assicurato**. **In quest'ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario**.

2. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

3. **La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati**.

Art. 46 – Massimale della Sezione Tutela Legale

1. Le garanzie previste dalla presente Sezione operano entro il **limite di € 150.000,00 (centocinquantamila) per sinistro senza limite annuo**.

2. Per i sinistri che si verificano al di fuori dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, le garanzie operano entro il limite di **€ 20.000,00 (ventimila) per sinistro senza limite annuo**.

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

Art. 47 – Oggetto della garanzia della Sezione Perdite Pecuniarie

La Società, alle condizioni della presente polizza, assicura il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato a seguito di violazioni del Codice della Strada avvenute in costanza di polizza.

Art. 48 – Rimborso Autoscuola e Zero Punti Patente

1. **Rimborso corso Autoscuola**. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della **Patente** sottratti all'Assicurato.

2. **Rimborso Zero Punti**. Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della **Patente** nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo**.

Art. 49 – Indennità giornaliera Patente Dipendenti e Collaboratori - Criteri di calcolo e limiti di indennizzo

1. **Indennità giornaliera per Sospensione, Ritiro e Revoca Patente**. Pagamento al datore di lavoro dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro o revoca della patente di guida emesso nei confronti di soggetti che operano presso di esso, **purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti**. La garanzia opera per la durata prevista dal provvedimento di sospensione o ritiro della patente, o per il periodo inferiore in caso di restituzione anticipata, fino ad un massimo di 180 giorni. In caso di revoca, la garanzia opera per un massimo di 90 giorni.

Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera viene corrisposta solo qualora la proposizione del ricorso o l'opposizione abbiano esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

2. Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora tale dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'Indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.

3. Con la sottoscrizione della presente polizza il contraente dichiara che l'importo dell'indennità giornaliera indicata sul frontespizio corrisponde alla misura del pregiudizio economico (danno) che intende assicurare, derivante dal provvedimento sanzionatorio.



4. Qualora esistano altre polizze che assicurano lo stesso rischio oggetto della presente polizza, in caso di sinistro la Società pagherà l'indennità giornaliera per la sospensione o ritiro o revoca della patente con il limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata fra tutte le polizze esistenti sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale).

5. Nei casi di sospensione o ritiro della patente per eccesso di velocità oltre i 60 (sessanta) Km/h la garanzia opera fino ad un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Art. 50 – Rimborso Autoscuola e Zero Punti CQC

1. **Rimborso corso Autoscuola.** Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della **Carta di Qualificazione del Conducente** sottratti all'Assicurato.

2. **Rimborso Zero Punti.** Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della **Carta di Qualificazione del Conducente** nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.**

Art. 51 – Indennità giornaliera CQC Dipendenti e Collaboratori - Criteri di calcolo e limiti di indennizzo

1. **Indennità giornaliera per azzeramento punti CQC.** Pagamento dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro in conseguenza della perdita totale dei punti della **Carta di Qualificazione del Conducente** da parte di soggetti che operano presso di esso, **quando si tratti di addetti al trasporto professionale di persone o cose per la cui guida è richiesta la certificazione predetta, e purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti. La garanzia opera fino alla data del provvedimento con cui viene aggiornata l'anagrafe degli abilitati alla guida con il nuovo punteggio, fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni.**

Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera viene corrisposta solo qualora la proposizione del ricorso o l'opposizione abbiano esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

2. Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora tale dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'Indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.

3. Con la sottoscrizione della presente polizza il contraente dichiara che l'importo dell'indennità giornaliera indicata sul frontespizio corrisponde alla misura del pregiudizio economico (danno) che intende assicurare, derivante dal provvedimento sanzionatorio.

4. Qualora esistano altre polizze che assicurano lo stesso rischio oggetto della presente polizza, in caso di sinistro la Società pagherà l'indennità giornaliera per la perdita totale dei punti della **Carta di Qualificazione del Conducente** con il limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata fra tutte le polizze esistenti sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale).

Art. 52 – Denuncia e gestione del sinistro per la Sezione Perdite Pecuniarie

1. L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del sinistro, producendo copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia, quando richiesto, dei provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

2. La Società, ricevuta la denuncia del sinistro e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

Art. 53 – Massimale della Sezione Perdite Pecuniarie

I rimborsi e le indennità previste dalla presente Sezione sono liquidate entro i limiti per sinistro senza limite annuo di:

- per Rimborso Autoscuola e Zero Punti Patente: € 1.000,00 (mille);
- per Rimborso Autoscuola e Zero Punti CQC: € 5.000,00 (cinquemila);
- per Indennità giornaliera Patente Dipendenti e Collaboratori: € 100,00 (cento) per un massimo di 180 giorni in caso di ritiro o sospensione della Patente e per un massimo di 90 giorni in caso di revoca della patente; qualora la revoca segua un provvedimento di sospensione, il limite dei giorni totali di indennità giornaliera riconosciuti per la sospensione e la revoca non potrà essere superiore a 180;



- € 100,00 (cento) per un massimo di 90 giorni per Indennità giornaliera CQC Dipendenti e Collaboratori.

Art. 54 – Neopatentati, sanzioni comminate all'estero

1. L'importo da corrispondere per la garanzia Indennità giornaliera per sospensione o ritiro o revoca della patente **viene ridotto del 30% (trenta) in caso di violazioni del Codice della Strada commesse da Neopatentati.**

Si considerano Neopatentati, ai fini del presente articolo, i titolari della patente di guida di categoria B, per i primi 3 (tre) anni successivi alla data del conseguimento.

2. L'importo da corrispondere per la garanzia Indennità giornaliera per sospensione o ritiro o revoca della patente **viene ridotto del 50% (cinquanta) nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall'Autorità di un paese diverso dall'Italia.**

Art. 55 – Esclusioni comuni per le Sezioni Tutela Legale e Perdite Pecuniarie

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- a) alla materia fiscale ed amministrativa;
- b) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) a fatti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente
- g) a fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) a qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- i) a veicoli non omologati o se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatorietà della copertura RCA;
- j) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; questa esclusione non opera in caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
- k) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza o di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo;
- l) a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) ai casi di adesione a class action;
- n) a vertenze con la Società;
- o) ai casi in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 90 (novanta) giorni dal sinistro;
- p) alle vertenze con l'Intermediario.

Art. 56 – Esclusioni per la sola prestazione "Indennità giornaliera dipendenti e collaboratori"

La garanzia per la prestazione "Indennità giornaliera" di cui agli artt. 49 e 51 non opera, oltre a quanto previsto all'art. 55:

- a) per violazioni della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa;
- b) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - decorrenza di termini di validità della patente o della CQC;
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente.



MODULO DI PROPOSTA (facsimile)

CONVENZIONE SCANIA

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito nominata per brevità Società), fornisce all'assicurato le prestazioni della Sezione Tutela Legale previste dalle Condizioni di assicurazione che formano parte integrante della presente polizza, nel limite del massimale di € 150.000,00 per ciascun sinistro.

DATI DI PROPOSTA

Intermediario N°	Sub N°	Proposta N°	Polizza/e sostituita/e
Durata del contratto dalle ore 00 del giorno			Alle ore 24 del giorno

DATI DEL CONTRAENTE

Contraente		Indirizzo		
Località	Comune	CAP	Prov	P.IVA
Codice Fiscale				

Modulo	Circolazione Protetta
	Patente Protetta per Aziende / Società
	Circolazione + Patente per Aziende / Società

Nr. Telaio	
------------	--

PREMIO

Il premio è corrisposto in rate Annuali Semestrali Trimestrali con scadenza

Il mezzo di pagamento consentito dalla Società nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza è il Bonifico Bancario.

Quota parte retrocessa dall'impresa di assicurazione all'intermediario: 40% del premio imponibile, pari a €

	RATA ALLA FIRMA	di cui imposte	%	Rate successive	di cui imposte
Tutela Legale			12,50		
Perdite Pecuniarie			13,50		
PREMIO TOTALE					

Data pagamento premio alla firma	Firma dell'Intermediario

Da compilare in caso di acquisto dei moduli "Patente Protetta per Aziende / Società" o "Circolazione + Patente per Aziende / Società"

REQUISITI DI ASSICURABILITA' DEL RISCHIO PATENTE e/o CQC PER DIPENDENTI E COLLABORATORI (artt. 32 e 34 del Modulo Patente Protetta per Aziende / Società e artt. 49 e 51 del Modulo Circolazione + Patente Aziende / Società)

Il Contraente, datore di lavoro o azienda, dichiara che:

- si obbliga a comunicare ad ARAG l'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo per gli stessi rischi presso altra Compagnia assicurativa;
 - Il valore dell'indennità giornaliera assicurata corrisponde alla misura del pregiudizio economico (danno) che si intende assicurare, subito dal Contraente in conseguenza della sanzione comminata ad un suo dipendente/collaboratore;
- dichiara inoltre di essere consapevole che l'erogazione dell'indennità giornaliera dipendenti e collaboratori e dell'indennità CQC dipendenti e collaboratori di cui agli artt. 32 e 34 del Modulo Patente Protetta per Aziende / Società e artt. 49 e 51 del Modulo Circolazione + Patente per Aziende / Società, ai sensi del Reg. ISVAP n. 29/09, è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti al momento del sinistro:
- l'azienda/datore di lavoro contraente è un soggetto diverso da colui che subisce il provvedimento di sospensione/ritiro/revoca della patente di guida o l'azzeramento dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);
 - all'azienda/datore di lavoro deriva un danno economico in conseguenza della sanzione comminata ad un suo dipendente/collaboratore
 - la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui è adibito il dipendente/collaboratore che ha subito la sanzione;
 - il dipendente/collaboratore riceve un compenso per le sue prestazioni e queste sono svolte con stabilità e continuità.

IL CONTRAENTE



La sottoscrizione da parte del Contraente del presente documento e il pagamento del premio convenuto perfezionano il contratto di assicurazione. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto:

- 1) la documentazione informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 e in particolare i documenti conformi ai modelli Allegato 3, 4 e 4-ter di cui all'art. 56 e il documento sulla valutazione delle richieste ed esigenze del contraente ai sensi dell'art. 58;
- 2) il set informativo (Ed.07/2021) ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS n. 41/2018: il Documento Informativo precontrattuale per il prodotto assicurativo (DIP Danni), il Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni), le Condizioni di assicurazioni comprensive del Glossario e il Modulo di proposta. Il contraente dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa privacy allegata al set informativo.

IL CONTRAENTE

ACCETTAZIONE CLAUSOLE SPECIFICHE

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di approvare espressamente il contenuto degli Articoli: Art. 4 - Effetto del contratto; Art. 5 - Durata del contratto; Art. 6 - Recesso in caso di sinistro; Art. 6/bis: Ripensamento; Art. 8 - Insorgenza del sinistro; Art. 9 - Termini di denuncia del sinistro; Art. 10 - Disaccordo con la Società e conflitto di interesse; Artt. 14, 24, 41 - Oggetto dell'Assicurazione della Sezione Tutela Legale; Artt. 16, 26, 43 - Fornitura dei mezzi di prova; Artt. 17, 27, 44 - Gestione del sinistro.

IL CONTRAENTE

ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI POLIZZA

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni di Assicurazione.

IL CONTRAENTE

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Rappresentante Generale per
l'Italia e Direttore Generale

Direttore Intermediari e Business
assicurativo digitale

Mod SFI v1 Ed.07/2021



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra [Informativa privacy per i contraenti](#) pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.